

COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTONE TICINO

REGOLAMENTO DEL COMUNE DI CASLANO del 4 dicembre 2002

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Campo di
applicazione

Il presente regolamento comunale compendia ed integra la Legge organica comunale (in seguito LOC), il Regolamento di applicazione della legge organica comunale (in seguito RALOC), il Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni ed i relativi decreti di applicazione entro la giurisdizione territoriale del Comune di Caslano.

Art. 2


Nome e
frazione

Il nome del comune è CASLANO.

Il comune comprende le seguenti frazioni: Magliasina, Torrazza e Colombera.

Art. 3

Stemma



Descrizione dello stemma:

“su fondo rosso castello a due torri irregolari con portone e finestre in nero, affiancato sulla sinistra da un pino verde, il tutto su di un terrazzo di verde e d’azzurro spaccato da una divisa ondata d’argento”.

Il municipio ha la facoltà di stilizzare lo stemma ufficiale per gli usi correnti dello stesso.

Sigillo

L’adozione del sigillo comunale è di competenza del municipio.
I duplicati del timbro hanno valore ufficiale.

Art. 4

Diritto di
petizione

¹⁾ È considerata petizione ogni richiesta sottoscritta da almeno una persona identificabile e non soddisfatta direttamente da atti amministrativi decisi dagli organi comunali.

Chi rivolge petizioni al comune o ai suoi organi ha diritto a una risposta entro un termine ragionevole.

Se non è indicato il recapito, la risposta è comunicata al primo firmatario.

²⁾ Le petizioni genericamente rivolte al comune sono di regola esaminate dal municipio.

Le petizioni indirizzate al consiglio comunale e che rientrano nella sua competenza sono trasmesse dal presidente alla commissione delle petizioni.

La commissione propone al consiglio comunale una semplice risposta o una risoluzione.

Il municipio ha diritto di esprimersi secondo la procedura prevista per le mozioni.

Titolo II Organizzazione politica

Capitolo I L'assemblea comunale

Art. 5 L'assemblea comunale è la riunione dei cittadini aventi i diritti politici in
Composizione materia comunale.

Art. 6 L'assemblea comunale:
Attribuzioni a) elegge il municipio, il sindaco ed il consiglio comunale;
b) decide sulle domande di iniziativa e di referendum in materia comunale.
Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme delle leggi elettorali.

Capitolo II Il consiglio comunale

Art. 7 Il consiglio comunale è composto di venticinque membri.
a) composizione Sono eleggibili i cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.

b) attribuzioni Si richiamano gli articoli 13 e 68 LOC.

Art. 8 Si richiama l'articolo 46 LOC.
a) seduta
costitutiva

b) dichiarazione Eseguito l'appello nominale, i membri del consiglio comunale assumono la
di fedeltà carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle
leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato, del seguente
tenore:
"Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e
di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio".

Art. 9 L'ufficio presidenziale è composto da:
Ufficio presidenziale a) un presidente;
b) un primo vice presidente;
c) uno secondo vice presidente,
d) due scrutatori.

Art. 10 1) Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno.
Sessioni 2) La prima sessione è convocata l'ultimo mercoledì di aprile e si occupa
ordinarie principalmente della gestione dell'esercizio precedente.
3) La seconda è convocata il primo mercoledì di dicembre e si occupa
principalmente del preventivo dell'anno seguente.

Art. 11 Si richiama l'articolo 50 LOC.
Sessioni straordinarie

- Art. 12**
Luogo
- Le sedute del consiglio comunale si tengono in una sala a ciò adibita.
Nei giorni di seduta viene esposto il gonfalone comunale.
- Art. 13**
a) funzionamento
- ¹⁾ Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche e sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci.
²⁾ Il municipio vi partecipa in corpore o con una delegazione, senza diritto di voto. I suoi membri possono prendere parte alla discussione solo a nome del municipio e a sostegno delle proposte municipali.
³⁾ Ogni consigliere comunale può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto. Solo per fatto personale, a giudizio del presidente, può prendere la parola una terza volta.
⁴⁾ I relatori delle commissioni possono intervenire senza limitazioni.
⁵⁾ In caso d'intervento del presidente quale relatore o quale capo gruppo, la seduta è diretta dal vice presidente.
- b) ordine
- Si richiama l'articolo 27 LOC.
- c) divieto di fumare
- Durante le sedute è vietato fumare.
- d) aggiornamento
- La proposta di aggiornamento della seduta deve essere approvata dalla maggioranza semplice del consiglio comunale.
- Art. 14**
Pubblicità
a) pubblico
- ¹⁾ Il pubblico assiste in silenzio nello spazio a lui riservato.
Non deve manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo la discussione.
²⁾ Il verbale della precedente seduta e i messaggi municipali all'ordine del giorno con i relativi rapporti commissionali vengono messi a disposizione del pubblico presente in aula.
- b) organi di informazione
- Gli organi di informazione possono presenziare annunciandosi al presidente prima della seduta.
Riprese televisive o radiofoniche della seduta devono essere preannunciate al presidente, ed ottenere il suo preventivo consenso.
- Art. 15**
Sedute informative
- Il municipio può organizzare sedute informative prima di una sessione del consiglio comunale per discutere e dibattere problemi di interesse generale.
Le sedute informative sono aperte a tutta la popolazione.
Il municipio può avvalersi dell'apporto di tecnici o specialisti del ramo.
- Art. 16**
Entrata in materia
- Il presidente invita il/i relatore/i a leggere o commentare verbalmente il rapporto commissionale. Apre la discussione di entrata in materia se richiesta da uno o più consiglieri.
Mette quindi in votazione a maggioranza semplice l'eventuale proposta di non entrata in materia. In seguito apre la discussione sull'oggetto con la trattazione di merito.

- Art. 17**
Sistema di voto
- Il consiglio comunale vota per alzata di mano.
Esso vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione.
Restano riservati i casi in cui la legge prescrive il sistema di voto.
- Art. 18**
Votazioni:
ordine
procedurale
- ¹⁾ Chiusa la discussione, quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazione eventuale.
L'ordine delle votazioni è fissato dal presidente.
Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi.
La proposta che raggiunge il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.
- ²⁾ Esperite se del caso le votazioni eventuali, ogni proposta va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.
- ³⁾ Le proposte di emendamento aventi carattere sostanziale sono rinviate al municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di sei mesi dalla seduta.
- ⁴⁾ Le proposte aventi carattere marginale sono decise seduta stante.
- ⁵⁾ L'approvazione dei regolamenti, convenzioni o contratti deve avvenire mediante voto su ogni singolo articolo e sul complesso.
- Art. 19**
Verbale
- ¹⁾ Il segretario comunale, o in sua assenza il vicesegretario, redige il verbale, che deve contenere:
- la data e l'ordine del giorno;
 - l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
 - la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni, con l'indicazione del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
 - il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.
- ²⁾ Il contenuto secondo la lett. c) è letto ed approvato alla fine di ogni trattanda.
Le risoluzioni sono firmate dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori alla fine della seduta.
- ³⁾ Il verbale del riassunto delle discussioni è trasmesso a tutti i consiglieri comunali almeno sette giorni prima della seduta successiva.
L'approvazione del verbale ha luogo all'inizio della seduta successiva.
- ⁴⁾ Per la redazione è ammesso l'uso di mezzi tecnici di riproduzione.
- Art. 20**
Interrogazioni
- Ogni consigliere può presentare in ogni tempo al municipio interrogazioni scritte su oggetti d'interesse comunale.
Il municipio è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di due mesi direttamente all'interrogante. In tal modo la procedura dell'interrogazione è conclusa.
Il municipio, qualora giudicasse di interesse generale l'interrogazione, può diramarla con la risposta a tutti i consiglieri comunali.
- Art. 21**
Interpellanze
- ¹⁾ Si richiamano l'articolo 66 LOC e l'articolo 14 RALOC.
²⁾ Le interpellanze devono essere formulate in forma scritta.

Art. 22 Si richiamano l'articolo 67 LOC e l'articoli 17 RALOC.
Mozioni

Art. 23 Si richiamano gli articoli 75 e 79 LOC.
Referendum

Art. 24 Si richiamano gli articolo 76, 77, 77a, 78 e 79 LOC.
Iniziativa

Capitolo III I gruppi del consiglio comunale

Art. 25 I gruppi sono costituiti da tutti i consiglieri eletti sulla stessa lista o su liste
a) requisiti congiunte.
Un gruppo deve essere costituito da almeno tre membri.

b) costituzione Un gruppo consiliare può costituirsi solo nella seduta costitutiva.
Ogni gruppo notifica al presidente la sua costituzione, indicando il nome del capo gruppo e del suo sostituto.

Art. 26 ¹⁾ I gruppi rappresentati in consiglio comunale sono finanziati mediante il
Finanziamento versamento di una somma annua per ogni gruppo e di un supplemento per ogni consigliere.
²⁾ La somma annua corrisposta ad ogni gruppo è di fr. 1'000.-; il supplemento per ogni consigliere è di fr. 100.--.
³⁾ I consiglieri comunali che in seno al legislativo non formano gruppo ricevono parimenti il singolo supplemento di fr. 100.--.
⁴⁾ Il consiglio comunale, su esplicita proposta del municipio, e per comprovato bisogno, può decidere in sede d'esame del preventivo comunale una riduzione o una soppressione degli importi previsti dal presente articolo.

Capitolo IV Le commissioni del consiglio comunale

Art. 27 ¹⁾ Il consiglio comunale nomina tra i suoi membri nella seduta costitutiva, le
Commissioni seguenti commissioni:
a) gestione;
b) petizioni;
c) opere pubbliche.
²⁾ È facoltà del consiglio comunale di nominare commissioni speciali per l'esame di determinati oggetti.
³⁾ Le commissioni sono composte da sette membri e stanno in carica per l'intero quadriennio.
⁴⁾ Ogni commissione:
- nomina annualmente un presidente (eventualmente un vice presidente) ed un segretario;
- tiene il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.

- Art. 28**
Convocazione
- Le commissioni sono convocate dal presidente tramite la cancelleria comunale con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta. La convocazione delle commissioni per la seduta costitutiva avviene a cura del municipio.
- Art. 29**
Commissione gestione
- Si richiama l'articolo 72 LOC.
- Art. 30**
Commissione petizioni
- La commissione delle petizioni ha segnatamente il compito di preavvisare:
- a) le dimissioni di consiglieri sulle quali il consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;
 - b) le domande per la concessione dell'attinenza comunale;
 - c) le proposte di adozione e di variazione dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti e/o statuti di consorzi o di altri enti;
 - d) la formulazione delle normative edilizie e di piano regolatore non demandate ad altra commissione permanente o speciale;
 - e) in genere le proposte attinenti a normative o oggetti di natura giuridica;
 - f) le istanze a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere, tenuto conto della delega di cui all'art. 39 del presente regolamento;
 - g) i ricorsi di competenza del consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;
 - h) le petizioni dirette al consiglio comunale che non rientrano nella competenza di altre commissioni;
 - i) le questioni di toponomastica.
- Art. 31**
Commissione opere pubbliche
- La commissione opere pubbliche si pronuncia:
- a) sull'aspetto tecnico dei progetti relativi ad opere pubbliche;
 - b) sulle proposte municipali, sulle istanze e i ricorsi diretti al consiglio comunale in materia edilizia e pianificatoria che non siano demandati ad una commissione speciale.
- Art. 32**
a) ispezione degli atti
- Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto, le commissioni o loro delegazioni hanno il diritto di esaminare gli atti riguardanti gli oggetti di loro competenza.
- b) obbligo di discrezione
- I membri delle commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti della commissione.
- Art. 33**
Rapporti commissionali
- ¹⁾ Si richiama l'articolo 71 LOC e l'articolo 13 RALOC.
 - ²⁾ Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante la trattazione dell'oggetto in consiglio comunale.
 - ³⁾ Si richiama l'articolo 70 cpv. 2 LOC.

Capitolo V Il municipio

- Art. 34**
Composizione
- Il municipio è composto di sette membri e di quattro supplenti.
- Art. 35**
Seduta
costitutiva
- Si richiama l'articolo 89 LOC e l'art. 45 del presente regolamento.
- Art. 36**
Luogo
- Le sedute hanno luogo nella sala municipale della casa comunale.
- Art. 37**
Promozione
degli indirizzi
globali
- Il municipio, esplicando funzioni di organo esecutivo e nell'ambito dell'autonomia comunale residua, promuove gli indirizzi globali dello sviluppo del comune, in particolare:
- a) favorisce e sviluppa i rapporti di vita sociale e comunitaria fra gli abitanti;
 - b) pianifica le attività pubbliche, economiche e socio-culturali del comune.
- Art. 38**
Competenze
generali
- Si richiamano gli articoli 106, 107, 110 LOC e gli articoli 25, 26 RALOC.
- Art. 39**
Competenze
delegate al
municipio
- 1) Al municipio sono delegate le competenze decisionali, fino ad un importo di fr. 40'000.--:
- per spese di investimento (art. 13 lett. e LOC);
 - per progettazione e di esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 lett. g LOC);
 - per acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 lett. h LOC);
 - per intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. l LOC);
- Iniziativa
legislativa e
referendum
facoltativo dei
comuni
- 2) L'esercizio del diritto di referendum del comune in materia cantonale compete al municipio (art. 42 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino).
Il consiglio comunale può vincolare il municipio a sottoscrivere l'iniziativa o il referendum. La proposta deve essere decisa in una sessione straordinaria convocata nelle forme di legge.
- Art. 40**
Deleghe ai
servizi comunali
- 1) Si richiama l'articolo 9 cpv. 4 LOC.
2) Tramite ordinanza, il municipio è autorizzato a delegare ai servizi dell'amministrazione competenze decisionali per il disbrigo di affari correnti.
3) Il municipio è responsabile del corretto espletamento della delega: esso appronterà i necessari controlli.
4) Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione nell'esercizio della delega è data facoltà di reclamo al municipio, entro il termine di dieci giorni dall'intimazione della decisione.

- Art. 41**
a) criteri di comportamento
- 1) I membri del municipio devono attenersi al principio della collegialità.
2) Il municipio può stabilire all'inizio della legislatura norme interne di comportamento per disciplinare le modalità di informazione soprattutto nei rapporti con gli organi di stampa, in ossequio all'obbligo di discrezione e riserbo previsto dall'art. 104 LOC e ai criteri di rilascio degli estratti di cui all'art. 105 LOC.
- b) funzionamento
- Si richiamano inoltre gli articoli 96, 98, 100, 101 e 112 LOC.

Art. 42
Messaggi municipali

Si richiamano gli articoli 56, 57 LOC e gli articoli 10 e 11 RALOC.

- Art. 43**
Periti
- 1) Il municipio nomina un perito comunale ed un sostituto che eseguono stime, constatazioni e valutazioni di danni nei casi previsti dalla legge, su richiesta del municipio, di autorità giudiziarie e di privati.
2) La retribuzione dei periti è a carico dei richiedenti secondo criteri stabiliti dal municipio mediante ordinanza.

Capitolo VI Il sindaco

Art. 44
Competenze

Si richiamano gli articoli 118, 119, 120 e 121 LOC.

Capitolo VII Dicasteri, commissioni, delegazioni

- Art. 45**
Dicasteri
- 1) Il municipio ripartisce i dicasteri fra i suoi membri all'inizio di ogni legislatura e, se del caso, in seguito ad elezione complementare.
2) I dicasteri sono:
- amministrazione
 - istruzione e cultura
 - pianificazione e ambiente
 - attività sociali
 - costruzioni
 - istituzioni
 - finanze, economia e aziende municipalizzate.
- 3) Nessun municipale può rifiutare il dicastero che gli è attribuito.
4) Il singolo municipale non può prendere decisioni vincolanti.

Art. 46

Commissioni
e delegazioni
obbligatorie

¹⁾ Il municipio, all'inizio del quadriennio, nomina le seguenti commissioni e delegazioni, di 5 membri:

- delegazione tributaria;
- commissione assistenza, attività sociali e cimitero;
- commissione scolastica, cultura e biblioteca comunale
- commissione fondiaria.

²⁾ Di tutte le commissioni e delegazioni di cui sopra deve far parte almeno un municipale, di regola in qualità di presidente.

³⁾ Nomina inoltre:

- il delegato comunale della commissione tutoria regionale;
- il delegato e i due supplenti per l'inventario del decesso;
- i membri degli organi di enti di diritto pubblico o privato di sua competenza.

Art. 47

Altre
commissioni

Il municipio nomina pure, contemporaneamente a quelle previste dall'articolo precedente, le seguenti commissioni:

- Commissione finanze e economia (3 membri)
- Commissione opere pubbliche (3 membri)
- Commissione naturalizzazioni (3 membri)
- Commissione pianificazione del territorio e ambiente (5 membri)
- Commissione istituzioni (5 membri)
- Commissione giovani (5 membri)
- Commissione anziani (5 membri)
- Commissione aziende (ACAP e Bagno pubblico) (5 membri).

Titolo III I dipendenti comunali

Art. 48

Generalità

I rapporti di impiego con i dipendenti del comune sono disciplinati dal Regolamento organico comunale.

I rapporti di impiego con i docenti dell'istituto scolastico comunale sono disciplinati dalla specifica legislazione cantonale

Art. 49

Dichiarazione di
fedeltà

Prima di entrare in carica:

- il segretario comunale;
- il vicesegretario;
- il contabile;
- il tecnico comunale;
- gli agenti di polizia comunale;
- il delegato ed i due supplenti per l'inventario del decesso;
- il perito comunale ed il supplente;

sottoscrivono la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi.

Titolo IV Onorari, indennità e diarie

- Art. 50** I membri del municipio ricevono i seguenti onorari:
- a) onorari
- il sindaco fr. 10'000.-- annui
 - il vicesindaco fr. 8'000.-- annui
 - i municipali fr. 6'000.-- annui.
- b) indennità per sedute
- Per ogni seduta alla quale presenzieranno, i membri ricevono le seguenti indennità:
- per seduta di municipio o di consiglio comunale fr. 50.--
 - per riunioni delle commissioni o delegazioni municipali fr. 40.--
 - per riunioni delle commissioni nominate dal consiglio comunale fr. 40.--.
- c) diarie ed indennità per missioni
- Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri del municipio, delle commissioni e delle delegazioni, ricevono le seguenti indennità:
- per una giornata fr. 150.--
 - per mezza giornata fr. 90.--
- per missioni fuori comune saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.
- d) riduzione
- Il consiglio comunale, su esplicita proposta del municipio, e per comprovato bisogno, può decidere in sede d'esame del preventivo comunale una riduzione sino al massimo del 10% degli importi previsti dal presente articolo.

Titolo V Gestione finanziaria e contabilità

- Art. 51** Si richiamano le disposizioni del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 30 giugno 1987.
- Norme generali
- Art. 52**
- Incassi e pagamenti
- 1) Il comune tiene i conti correnti postali e bancari attraverso i quali devono effettuarsi gli incassi e i pagamenti.
 - 2) Le somme periodicamente incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.
 - 3) Il municipio può istituire rapporti di conto corrente tra il comune e altri enti pubblici.
- Art. 53**
- Autorizzazione a riscuotere
- Il segretario comunale, il contabile, o altri dipendenti designati dal municipio sono autorizzati a riscuotere per conto del comune le sportule di cancelleria, come pure ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni, quando l'interesse del comune lo giustifica, ritenuto l'obbligo del versamento come all'articolo precedente.
- Art. 54**
- Diritto di firma
- Il segretario comunale, il contabile, o altri dipendenti designati dal municipio hanno il diritto di firma collettiva con il sindaco o con il vicesindaco per le operazioni relative ai conti correnti.

Art. 55
Spese non preventivate

Il municipio può fare spese correnti non preventivate senza il consenso del consiglio comunale sino all'importo annuo complessivo di fr. 20'000.--.

Art. 56
Controllo finanziario

1) Il controllo della gestione finanziaria e della tenuta dei conti compete alla commissione della gestione.
2) Per agevolare il compito del controllo amministrativo e finanziario, il municipio fa capo ad un organo peritale esterno di controllo.
3) La commissione della gestione ha diritto di prendere conoscenza del contenuto dei rapporti dell'organo peritale di controllo, come pure di richiedere informazioni supplementari.

Titolo VI I beni comunali

Art. 57
Suddivisione

I beni comunali si suddividono in:
a) beni amministrativi (art. 177 LOC);
b) beni patrimoniali (art. 178 LOC).

Art. 58
Amministrazione

1) L'amministrazione dei beni amministrativi compete al municipio, il quale ne disciplina l'uso e la protezione mediante apposito regolamento.
2) L'uso speciale dei beni amministrativi è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale.

Titolo VII Disposizioni diverse

Art. 59
Responsabilità civile

Si richiamano le disposizioni della Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

Art. 60
Prestazioni obbligatorie

In caso di catastrofi naturali o di eventi eccezionali, il municipio può obbligare i cittadini a prestare gratuitamente giornate di lavoro.

Art. 61
Ordine pubblico

Il municipio provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, della quiete e della sicurezza tramite la polizia comunale.
Quando il municipio non dispone di mezzi sufficienti domanda l'intervento della polizia cantonale.
Rimangono riservate le normative delle leggi cantonali e federali in materia.

- Art. 62**
Salvaguardia della quiete pubblica
- a) rumori molesti Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica ed in particolare i tumulti, gli schiamazzi, gli spari ed in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.
- b) quiete notturna Dopo le ore 23.00 sono vietati all'interno ed in vicinanza dell'abitato i canti ed i suoni all'aperto, come pure il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti e di qualsiasi altra fonte di rumore molesto.
Sono inoltre vietati i rumori assordanti prodotti da veicoli sia in sosta sia in moto.
Per i casi speciali il municipio può concedere delle deroghe.
- c) lavori festivi e notturni Salvo casi speciali da autorizzarsi dal municipio, riservate le disposizioni cantonali e federali in materia, è vietata l'esecuzione di lavori nei giorni festivi legalmente riconosciuti, nonché il lavoro notturno con macchine ed utensili rumorosi.
- Art. 62a** 1) Inquinamento luminoso
- 1) E' vietata ogni forma di irradiazione di luce artificiale, su suolo pubblico e privato, che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte.
2) Il municipio può concedere deroghe in casi speciali e motivati.
3) Il municipio può emanare, in via di ordinanza, altre norme finalizzate alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento luminoso sulla base delle indicazioni pubblicate dall'ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UF AFP), di direttive cantonali, o di norme tecniche elaborate da associazioni di professionisti del settore.
- Art. 63**
Sicurezza generale
- 1) Fondi, opere, impianti fissi o mobili devono essere mantenuti in modo conforme alle esigenze igieniche, di sicurezza, di decoro e comunque da evitare disturbo eccessivo a terzi.
2) L'obbligo si estende a chiunque, in qualità di proprietario, utilizzatore o altro è all'origine del disturbo o è in condizioni di evitarlo.
3) Il municipio può ordinare le misure necessarie e provvedere, in caso di inadempienza e nonostante un preavviso, alla loro esecuzione a spese degli obbligati.
- Art. 64**
Lavori stradali
- Per tutti i lavori stradali che interrompono o mettono in pericolo il traffico o altri pubblici transiti, è necessaria la preventiva autorizzazione del municipio. Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.
- Art. 65**
Manomissioni e danneggiamenti
- Sono passibili di multa, riservata l'azione civile e penale:
- a) le manomissioni ed i danneggiamenti causati alle opere e agli impianti pubblici di qualsiasi genere;
b) la manomissione e l'alterazione degli avvisi e atti pubblici esposti all'albo comunale o in altri luoghi.

- Art. 66**
Opere e piantagioni pericolose
- I proprietari sono tenuti ad eliminare i pericoli per la sicurezza pubblica dipendenti da costruzioni cadenti o da altre opere, come pure da siepi, arbusti o alberi.
Il municipio può ordinare le misure necessarie e provvedere, in caso di inadempienza e di manifesto pericolo, alla loro esecuzione a spese del proprietario.
- Art. 67**
Terreni incolti
- E' vietato lasciare fondi incolti, sporchi o in cattivo stato di manutenzione, tali da costituire un pericolo per l'igiene delle persone o dell'ambiente.

Titolo VIII Contravvenzioni e multe

- Art. 68**
Contravvenzioni e multe
- ¹⁾ Il municipio punisce con multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali od alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.
²⁾ L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali e cantonali può raggiungere un massimo di Fr. 10'000.--, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
³⁾ Per il resto fanno stato gli articoli 146, 147, 148, 149 e 150 LOC.

Titolo IX Regolamenti, ordinanze, tasse e indennità

- Art. 69**
Regolamenti
- Il consiglio comunale disciplina mediante regolamenti le materie che rientrano nelle sue competenze.
- Art. 70**
Ordinanze
- Il municipio emana ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.
- Art. 71**
- a) tasse
- Le tasse e le tariffe in materia di polizia locale sono stabilite da regolamenti speciali.
- b) indennità speciali
- Gli interventi e le prestazioni del comune richiesti da privati, che esulano dai normali compiti, sono fatturati in base alle spese effettive sostenute dal comune per il personale, i mezzi ed il materiale impiegato.
- c) tasse di cancelleria
- Il municipio fissa tramite ordinanza l'ammontare delle tasse di cancelleria.

Titolo X Disposizioni finali e abrogative

Art. 72 1) Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di
Entrata in vigore Stato.
2) Le disposizioni relative al finanziamento dei gruppi del consiglio comunale
(art. 26 del presente regolamento), agli onorari, indennità e diarie (art. 50)
entrano in vigore il 1. gennaio 2003.

Art. 73 Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento
Abrogazione comunale del 18 dicembre 1990.

* * * * *

Approvato con:

- risoluzione municipale n. 2123 del 23.9.2002;
- risoluzione del Consiglio comunale del 4 dicembre 2002;
- risoluzione del Consiglio di Stato (inc. n. 64 RE 7792) del 10 giugno 2003;

Note:

1) Nuovo articolo approvato dal Consiglio comunale il 19 dicembre 2012 e dal Dipartimento delle Istituzioni il 14 maggio 2013 (risoluzione del Consiglio di Stato inc. n. 64-RE-12314). Entrata in vigore con l'approvazione dell'Autorità cantonale.

INDICE

Titolo I

Disposizioni generali

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Nome e frazione
- Art. 3 Stemma
Sigillo
- Art. 4 Diritto di petizione

Titolo II

Organizzazione politica

Capitolo I: L'assemblea comunale

- Art. 5 Composizione
- Art. 6 Attribuzioni

Capitolo II: Il consiglio comunale

- Art. 7 a) composizione
b) attribuzioni
- Art. 8 a) seduta costitutiva
b) dichiarazione di fedeltà
- Art. 9 Ufficio presidenziale
- Art. 10 Sessioni ordinarie
- Art. 11 Sessioni straordinarie
- Art. 12 Luogo
- Art. 13 a) funzionamento
b) ordine
c) divieto di fumare
d) aggiornamento
- Art. 14 Pubblicità
a) pubblico
b) organi di informazione
- Art. 15 Sedute informative
- Art. 16 Entrata in materia
- Art. 17 Sistema di voto
- Art. 18 Votazioni: ordine procedurale
- Art. 19 Verbale
- Art. 20 Interrogazioni
- Art. 21 Interpellanze
- Art. 22 Mozioni
- Art. 23 Referendum
- Art. 24 Iniziativa

Capitolo III: I gruppi del consiglio comunale

- Art. 25 a) requisiti
b) costituzione
- Art. 26 Finanziamento

Capitolo IV: Le commissioni del consiglio comunale

- Art. 27 Commissioni
- Art. 28 Convocazione
- Art. 29 Commissione gestione
- Art. 30 Commissione petizioni
- Art. 31 Commissione opere pubbliche
- Art. 32 a) ispezione degli atti
b) obbligo di discrezione
- Art. 33 Rapporti commissionali

Capitolo V: Il municipio

- Art. 34 Composizione
- Art. 35 Seduta costitutiva
- Art. 36 Luogo
- Art. 37 Promozione degli indirizzi globali
- Art. 38 Competenze generali
- Art. 39 Competenze delegate al municipio
Iniziativa legislativa e referendum facoltativo dei comuni
- Art. 40 Deleghe ai servizi comunali
- Art. 41 a) criteri di comportamento
b) funzionamento
- Art. 42 Messaggi municipali
- Art. 43 Periti

Capitolo VI: Il sindaco

- Art. 44 Competenze

Capitolo VII: Dicasteri, commissioni, delegazioni

- Art. 45 Dicasteri
- Art. 46 Commissioni e delegazioni obbligatorie
- Art. 47 Altre commissioni

Titolo III**I dipendenti comunali**

- Art. 48 Generalità
- Art. 49 Dichiarazione di fedeltà

Titolo IV**Onorari, indennità e diarie**

- Art. 50 a) onorari
b) indennità per sedute
c) diarie ed indennità per missioni
d) riduzione

Titolo V**Gestione finanziaria e contabilità**

- Art. 51 Norme generali
- Art. 52 Incassi e pagamenti
- Art. 53 Autorizzazione a riscuotere

- Art. 54 Diritto di firma
- Art. 55 Spese non preventivate
- Art. 56 Controllo finanziario

Titolo VI

I beni comunali

- Art. 57 Suddivisione
- Art. 58 Amministrazione

Titolo VII

Disposizioni diverse

- Art. 59 Responsabilità civile
- Art. 60 Prestazioni obbligatorie
- Art. 61 Ordine pubblico
- Art. 62 Salvaguardia della quiete pubblica
 - a) rumori molesti
 - b) quiete notturna
 - c) lavori festivi e notturni
- Art. 62a Inquinamento luminoso
- Art. 63 Sicurezza generale
- Art. 64 Lavori stradali
- Art. 65 Manomissioni e danneggiamenti
- Art. 66 Opere e piantagioni pericolose
- Art. 67 Terreni incolti

Titolo VIII

Contravvenzioni e multe

- Art. 68 Contravvenzioni e multe

Titolo IX

Regolamenti, ordinanze, tasse e indennità

- Art. 69 Regolamenti
- Art. 70 Ordinanze
- Art. 71
 - a) tasse
 - b) indennità speciali
 - c) tasse di cancelleria

Titolo X

Disposizioni finali e abrogative

- Art. 72 Entrata in vigore
- Art. 73 Abrogazione